



CITTA' DI FROSINONE

STATUTO COMUNALE

(Approvato con delibera del C.C. n. 24 del 21.05.2015)

Redatto a cura della Segreteria Generale

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1. Il Comune	Pag. 3
Art. 2. Stemma, gonfalone, titolo di città	“
Art. 3. Il Principio di sussidiarietà	“
Art. 4. Diritti alla persona	“
Art. 5. La famiglia	“
Art. 6. Infanzia e adolescenza	“
Art. 7. Disabilità	Pag. 4
Art. 8. Pari opportunità	“
Art. 9. Solidarietà internazionale	“
Art. 10. Cultura	“
Art. 11. Istruzione	“
Art. 12. Tempo libero e attività sportive	“
Art. 13. Ambiente, acqua e territorio	Pag..5
Art. 14. Politiche sociali e sanitarie	“
Art. 15. Terzo settore	“
Art. 16. Sicurezza	“
Art. 17. Economia e lavoro	“
Art. 18. Programmazione	“
Art. 19. Partecipazione, comunicazione e trasparenza	“

**TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI E BUROCRATICI**

Art. 20. Organi	Pag. 6
-----------------	--------

**CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 21. Consiglio comunale	Pag.6
Art. 22. Consiglieri comunali: poteri e doveri	“
Art. 23. Prima seduta e adempimenti	“
Art. 24. Dimissione dalla carica di Consigliere	Pag. 7
Art. 25. Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali	“
Art. 26. Prerogative del consigliere	“
Art.27. Consigliere anziano, gruppi consiliari, conferenza Capigruppo	“
Art. 28. Sedute del consiglio comunale	Pag. 8
Art. 29. Convocazione	“
Art. 30. Validità delle sedute	“
Art. 31. Funzionamento del consiglio comunale e validità delle deliberazioni	Pag. 9
Art. 32. Procedimento per la formazione delle deliberazioni	“
Art. 33. Commissioni consiliari	“
Art. 34. Commissione delle elette	“
Art. 35. Commissioni d'indagine	Pag.10
Art. 36. Attività ispettiva	“
Art. 37. Scioglimento e sospensione del consiglio comunale	“

**CAPO III
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 38. Consigliere Aggiunto e Consulta degli Stranieri	“
Art. 39. Elezione del presidente del consiglio comunale	“
Art. 40. Attribuzioni del presidente del consiglio comunale	Pag.11
Art. 41. Ufficio di presidenza	“

**CAPO IV
SINDACO E GIUNTA COMUNALE**

Art. 42. Elezioni del sindaco e nomina degli assessori	Pag.12
Art. 43. Composizione della giunta comunale	“
Art. 44. Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore	“
Art. 45. Incompatibilità di consigliere comunale ed assessore	“
Art. 46. Competenza della giunta	“
Art. 47. Funzionamento della Giunta	Pag.13
Art. 48. Durata in carica della giunta e degli assessori	“
Art. 49. Mozione di sfiducia	“
Art. 50. Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore	“

Art. 51. Sindaco	“
Art. 52. Rappresentanza in giudizio dell'Ente	Pag.14
Art. 53. Programma di Governo	Pag.14
Art. 54. Vice Sindaco e deleghe	“

**CAPO V
NORME COMUNI AGLI ORGANI**

Art. 55. Divieto d'incarichi e consulenze	Pag.15
Art. 56. Pubblicità delle spese elettorali	“
Art. 57. Dichiarazione di condizioni patrimoniali	“

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 58. Valorizzazione delle forme associative	Pag.15
Art. 59. Forme di partecipazione e di consultazione	“
Art. 60. Istanze, petizioni e proposte dei cittadini	Pag.16
Art. 61. Referendum consultivi	“
Art. 62. Referendum propositivo.	Pag.17
Art. 63. Accesso civico	“
Art. 64. Partecipazione a procedimenti amministrativi	“
Art. 65. Interventi nel procedimento	“
Art. 66. Diritti dei soggetti interessati al procedimento	Pag.18
Art. 67. Accordi sostitutivi	“
Art. 68. Criteri per la concessione di benefici	“

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

Art.69. Caratteri dell'attività amministrativa	Pag.18
Art.70. Indirizzo politico-amministrativo: funzioni e responsabilità. Organizzazione degli uffici e del personale	“
Art.71. Il Segretario Generale	Pag.19
Art.72. La dirigenza	“
Art.73. Responsabilità dei dirigenti	“
Art.74. Pareri obbligatori	“
Art.75. Incarichi di direzione	Pag.20
Art.76. Conferimento degli incarichi dirigenziali esterni o di alta specializzazione	“
Art.77. Unità di supporto agli amministratori	“
Art.78. Incarichi di coordinamento	“
Art.79. Collaborazioni esterne	“

**CAPO II
SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 80. Servizi pubblici comunali	Pag.21
Art. 81. Aziende speciali ed istituzioni	“
Art. 82. Convenzioni	“
Art. 83. Consorzi	“
Art. 84. Accordi di programma	Pag.22

**TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 85. La finanza comunale	Pag.22
Art. 86. Bilancio e rendiconto	“
Art. 87. Regolamentazione delle attività finanziarie	Pag.23
Art. 88. Collegio dei revisori	“
Art. 89. Controllo di gestione	“
Art. 90. Attività contrattuali	“

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91. Revisione dello statuto	Pag.24
Art. 92. Contenuto e modalità di pubblicazione dei regolamenti	“
Art. 93. Entrata in vigore dello statuto	“

PREAMBOLO

La Città di Frosinone, orgogliosa e memore della sua storia, delle sue tradizioni, richiamandosi ai valori di autonomia e pluralismo istituzionale affermati nella Costituzione e ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, adotta il revisionato Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

STATUTO DEL COMUNE DI FROSINONE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 *Il Comune*

1. Il Comune di Frosinone è l'Ente territoriale autonomo che rappresenta la comunità cittadina; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, rispetto, solidarietà, uguaglianza e pari opportunità. Esercita la sua azione politica ed amministrativa nel rispetto della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio, delle leggi statali e regionali, delle norme sovranazionali e internazionali.

2. Il Comune agisce per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e facilita le condizioni di miglioramento della qualità della vita .

3. Il Comune favorisce e promuove la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, ossia beni materiali e immateriali riconosciuti come funzionali al benessere individuale e collettivo. Le forme di tale collaborazione sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 2 *Stemma, gonfalone, titolo di Città.*

1. Il Comune di Frosinone si fregia del titolo di città; ha proprio stemma e proprio gonfalone contraddistinti da un leone rampante color naturale, con lingua color rosso uscente dalla bocca, fondo dello scudo color rosso attraversato da una fascia trasversale color azzurro, con la scritta <<Bellator Frusino>> in oro , corona e contorno dello scudo colore del bronzo, cinque gemme sulla fascia della corona.

Art. 3 *Il Principio di Sussidiarietà*

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, e le svolge anche

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4 *Diritti della persona*

1. Il Comune impronta la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce a ciascun individuo il diritto alla pari dignità nella società e nel lavoro, contrastando qualsiasi forma di discriminazione.

2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale.

3. I Cittadini, le Associazioni e le Formazioni sociali, gli Enti che si ritengano lesi da abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale, possono presentare istanza al Difensore Civico competente per territorio.

Art. 5 *La Famiglia*

1. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia quale luogo naturale dell'educazione, formazione e crescita della persona.

2. Il Comune promuove la tutela della famiglia, nonché la valorizzazione sociale della maternità e paternità, assicurando sostegno alla responsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, anche con l'ausilio dei servizi sociali ed educativi.

Art. 6 *Infanzia e adolescenza*

1. Il Comune pone la tutela e lo sviluppo del bambino tra i fini imprescindibili della propria attività politico-amministrativa.

2. Adotta tutte le misure di protezione e di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia.

3. Promuove tutte le misure e le attività dirette al contrasto del disagio giovanile inteso nelle sue diverse forme e dinamiche.

4. Favorisce la partecipazione civica dei bambini e degli adolescenti anche in collaborazione con la scuola. Ne valorizza l'associazionismo e concorre a

promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.

5. Sostiene la costituzione e l'elezione del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi con il compito di rappresentare agli amministratori il punto di vista giovanile sulle tematiche che interessano la vita comunitaria.

6. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale dei bambini sono disciplinate da apposito regolamento.

7. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi della L.R. n. 20 del 07.12.2007.

Art. 7 **Disabilità**

1. Il comune, anche in attuazione dei principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite, promuove l'integrazione dei cittadini con disabilità, garantendo loro il pieno godimento di tutti i diritti e le libertà, con particolare attenzione alle condizioni che favoriscono l'espressione della loro personalità in ogni ambito sociale e concorrano al loro benessere psicofisico.

2. Favorisce la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore interessate al procedimento di formazione degli atti deliberativi inerenti i temi della disabilità.

3. Il Comune agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con particolare riguardo alle persone diversamente abili, opera per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali e promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone diversamente abili.

Art. 8 **Pari opportunità**

1. Il Comune attua le condizioni utili a garantire le pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, promuovendo azioni volte a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione della Città

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi dettati dalla legge 23.11.2012, n. 215, il Comune di Frosinone adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro a:

a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;

b) promuovere, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;

c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;

d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali da ambo le parti;

f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;

g) nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma, un'adeguata presenza sia di uomini che di donne;

3. A tal fine sono istituite la Consulta delle pari opportunità e la Commissione delle elette composta dalle donne presenti nel Consiglio Comunale.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di funzionamento delle suddette Commissioni.

Art. 9 **Solidarietà internazionale**

1. Il Comune promuove la libertà, la pace, l'incontro fra i popoli e lo sviluppo umano impegnandosi a salvaguardare il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni persona.

2. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo, valorizzando la collaborazione con le organizzazioni impegnate nella solidarietà internazionale.

3. Persegue gli intenti della Carta Europea delle Autonomie Locali e promuove iniziative che sviluppino il processo di integrazione sociale delle persone migranti, garantendo il rispetto dei loro diritti e impegnandosi nella costruzione di politiche di integrazione sociale a livello comunale.

Art. 10 **Cultura**

1. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca, e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le università, la scuola e le altre istituzioni culturali .

2. Favorisce iniziative volte alla valorizzazione della tradizione storica locale e sostiene lo sviluppo delle nuove espressioni culturali.

3. Assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario, garantendone il diritto alla fruizione ed alla consultazione.

4. Il Comune di Frosinone nella tutela del patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico promuove e favorisce il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero nonché al sostegno delle attività culturali della Città.

5. Concede la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città.

Art. 11 ***Istruzione***

1. Il Comune si impegna a rendere effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente.

2. Contrasta l'analfabetismo e garantisce ad ogni età, eguali opportunità di istruzione e di arricchimento culturale.

3. Riconosce priorità agli interventi volti alla formazione e all'educazione dei bambini e degli adolescenti.

Art. 12 ***Tempo libero e attività sportive***

1. Il Comune promuove l'organizzazione socio-economica della città al fine di consentire un utilizzo del tempo libero che favorisca una crescita spirituale, morale, fisica e culturale di ciascun membro della comunità cittadina.

2. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi e di benessere, nonché occasioni di incontro e di espressione della persona. Assicura l'accesso agli impianti comunali, con particolare attenzione alla disabilità. Collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia di età.

Art. 13 ***Ambiente, acqua e territorio***

1. Il Comune pone la tutela dell'ambiente e del paesaggio tra i propri obiettivi fondamentali. Sostiene, a tal fine, interventi e progetti di recupero ambientale adottando, altresì, tutte le misure idonee a contrastare ogni forma di inquinamento.

2. Indirizza le scelte di riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, gli elementi naturali che caratterizzano il territorio e l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi.

3. Riconosce l'acqua come bene comune e patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi. Considera l'accesso all'acqua un diritto umano fondamentale, individuale e collettivo.

4. Non consente, all'interno del proprio territorio, l'insediamento di centrali nucleari e la permanenza di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

5. Promuove l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Art. 14 ***Politiche sociali e sanitarie***

1. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa la tutela della persona. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.

2. Collabora, con le altre istituzioni competenti, al fine di assicurare i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.

3. Mira a sviluppare un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti che operano nel settore.

4. Tutela i cittadini anziani e ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità, impegnandosi, altresì, a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.

Art. 15 ***Terzo settore***

1. Il Comune valorizza in modo particolare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le fondazioni, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché gli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Promuove e sostiene lo sviluppo delle attività rivolte alla famiglia, ai minori, alle persone disabili, agli anziani, all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alle persone vittime di violenza, alle

gestanti, alle madri in situazioni di disagio sociale, alle persone detenute, in regime di semilibertà o dimesse dal carcere, alle persone senza fissa dimora, alle persone con dipendenze e alle persone migranti.

Art. 16
Sicurezza

1. Il Comune, in concorso con le altre istituzioni competenti, attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica.

Art. 17
Economia e lavoro

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare il sistema di imprese, sostiene l'artigianato, l'agricoltura, il commercio e le attività di supporto al turismo, tutela i mestieri tipici.

2. Inoltre il Comune, nel favorire la massima occupazione, promuove progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo.

Art. 18
Programmazione

1. Il Comune assume la programmazione quale metodo di intervento nei settori di propria competenza, in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti garantendone una adeguata informazione ai cittadini nonché la loro partecipazione all'attuazione e alla verifica dei programmi.

Art. 19
Partecipazione, comunicazione e trasparenza

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, improntando l'attività amministrativa ai criteri della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità.

2. Favorisce ogni forma di comunicazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge, riconoscendo al cittadino un ruolo attivo e propositivo nell'amministrazione della città.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI E BUROCRATICI

Art. 20
Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

2. Sono organi burocratici del Comune: il Segretario Generale, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e non possono essere delegate.

3. Le deliberazioni sugli argomenti compresi nelle suddette competenze non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri che lo compongono sono regolati dalla legge.

5. Il Consiglio ha propria autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento del Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite all'Organo per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. Il Consiglio esercita le proprie funzioni avvalendosi del supporto di commissioni consultive permanenti e speciali e disciplina con lo stesso regolamento lo svolgimento dei propri lavori e le prerogative dei consiglieri, nel rispetto della legge e del presente statuto.

7. Il Consiglio delibera annualmente in ordine all'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli Assessori attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

8. Il Consiglio verifica, con cadenza annuale, l'attuazione del programma contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio e comunque nei termini di legge.

Art. 22

Consiglieri comunali: poteri e doveri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali hanno diritto a svolgere il loro mandato avvalendosi di strutture e funzionari del Comune messi a disposizione dall'Amministrazione.

3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte. L'eventuale assenza deve essere giustificata secondo le modalità previste dal regolamento. In caso contrario la predetta giustificazione verrà dichiarata inefficace

4. L'Ufficio di Presidenza deve proporre la decadenza dalla carica nei confronti del consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consiliari consecutive. La proposta viene inserita all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva e viene notificata al consigliere interessato almeno cinque giorni prima di detta seduta. Nel caso in cui il termine di cinque giorni non sia rispettato, la proposta sarà inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile. Sulla proposta delibera il Consiglio Comunale.

Art. 23

Prima seduta e adempimenti

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. In tale seduta il Consiglio si riunisce sotto la presidenza del consigliere anziano che adempie agli obblighi seguenti:

- convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- giuramento del Sindaco;
- elezione del Presidente del consiglio, di due vice - presidenti del consiglio e di due segretari consiglieri che formano l'ufficio di presidenza.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza

è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata in base ai voti di preferenza e a quelli di lista sommati, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dell'ufficio di presidenza, continua a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il consigliere anziano con tutti i poteri, le attribuzioni, le prerogative e il relativo trattamento di questi.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove gli adempimenti seguenti:

- nomina e formalizzazione dei capi - gruppo consiliari;
- comunicazioni del Sindaco relative alla nomina della Giunta e del vice Sindaco.

Art.24

Dimissione dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 25

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Il seggio del Consiglio Comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga

la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

Art. 26 **Prerogative del consigliere**

1. Il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha altresì diritto ad avere copia degli atti in esenzione di qualsiasi imposta, previa richiesta scritta, direttamente dal dirigente o funzionario preposto all'ufficio, senza bisogno di superiori autorizzazioni.

2. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento e in ogni caso va assicurato con completezza e tempestività compatibilmente con le esigenze degli uffici e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta. Tuttavia tali richieste non devono assumere carattere di atti meramente emulativi.

3. La proposta di deliberazione redatta dal consigliere comunale, nell'ambito del proprio diritto di iniziativa, va inoltrata all'Ufficio di Presidenza. E' inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque, entro i venti giorni successivi all'acquisizione dei pareri da richiedersi entro quarantotto ore dal deposito della proposta.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di formazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari al fine di assicurare l'effettiva trattazione delle proposte dei consiglieri.

5. Il consigliere può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

6. I consiglieri durano in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 27

Consigliere anziano, gruppi consiliari, conferenza capigruppo

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. In caso di parità prevale il più anziano di età.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, formati da almeno due membri, mediante apposita dichiarazione, da essi sottoscritta, in cui si indica il capigruppo.

3. Mancando tale dichiarazione, gli eletti nella stessa lista vengono considerati come appartenenti ad unico gruppo e viene considerato capigruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo gruppo.

5. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare costituito, confluiscono nel gruppo misto che può essere formato anche da un solo consigliere. In questo ultimo caso il consigliere non ha le prerogative di capigruppo.

6. Nel caso una lista abbia avuto eletto solo un consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza di gruppo consiliare.

7. Nel caso in cui in un gruppo formato da più consiglieri rimanga un solo componente, a questo sono riconosciute le prerogative di capigruppo.

8. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esecuzione delle loro funzioni, idonei mezzi, strutture e personale con riguardo alle esigenze comuni a ciascun gruppo e alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

9. La conferenza dei capigruppo è indetta dal Presidente del Consiglio Comunale prima delle convocazioni del Consiglio Comunale ma non obbligatoriamente prima della convocazione in seduta urgente e funge da organo consultivo per il miglior andamento dei lavori consiliari con le modalità stabilite dal regolamento, che può inoltre prevedere ulteriori funzioni dell'organismo suddetto.

Art. 28 **Sedute del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce il primo mercoledì non festivo di ogni mese, ad eccezione di Agosto. Nella seduta vengono trattate esclusivamente le interrogazioni a risposta immediata (*question-time*), le interrogazioni in forma scritta, le interpellanze e le mozioni.

2. Le interrogazioni in forma scritta, le interpellanze e le mozioni, devono essere presentate nei tempi e modi previsti dal Regolamento consiliare.

3. Alla seduta di cui al comma 1, che si tiene anche in assenza di interrogazioni scritte, di interpellanze o di mozioni, sono tenuti a partecipare il Sindaco o suo delegato, gli Assessori e i Dirigenti dell'Ente. Per la validità della seduta non è richiesto il raggiungimento del numero legale indicato nel successivo art. 30.

4. Per la trattazione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi, vengono convocate specifiche sedute nel corso delle quali non può darsi luogo ad interrogazioni ed interpellanze.

5. Il Consiglio può riunirsi nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio. In occasione delle sedute di Consiglio, devono essere esposti, all'interno del luogo di riunione, la bandiera nazionale, quella dell'Unione Europea e il Gonfalone del Comune.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale :

a) su propria iniziativa ;
b) entro 20 giorni dalla richiesta pervenuta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri;
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio è convocato dal Prefetto, su iniziativa dei richiedenti.

7. Il Consiglio Comunale, tranne i casi di intervento sostitutivo, è convocato dal Presidente il quale fissa la data dell'adunanza e l'ordine del giorno quando non siano predeterminati a norma dei commi precedenti. Il Presidente può rettificare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

8. In caso di urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato anche 24 ore prima; in tal caso l'ordine del giorno dovrà essere limitato agli argomenti che rivestono effettivo carattere d'urgenza.

9. Il regolamento prevede le modalità per informare i cittadini dello svolgimento e dell'oggetto delle sedute consiliari.

Art. 29 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va fatta almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta e almeno ventiquattro ore prima delle sedute d'urgenza o delle sedute in seconda convocazione, qualora, per queste ultime, la data non sia già indicata nell'avviso di prima convocazione. E' seduta di seconda convocazione quella nella quale si trattano argomenti sui quali non si è deliberato nella precedente seduta per mancanza di numero legale.

2. Agli effetti del comma precedente ogni consigliere è tenuto ad indicare per iscritto, subito dopo la proclamazione o successivamente quando intervengono

variazioni, il proprio domicilio nel territorio comunale, ove lo stesso sia diverso dalla residenza anagrafica ovvero quest'ultima stabilita in altro comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la consegna degli avvisi di convocazione, privilegiando quelle da effettuare tramite forme elettroniche o telematiche.

4. Negli stessi termini stabiliti per la consegna degli avvisi di convocazione debbono essere depositate presso la segreteria, a disposizione dei consiglieri, le proposte di deliberazione, i pareri ed i documenti attinenti all'oggetto da deliberare

Art. 30 **Validità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati ad eccezione delle sedute di cui all'art. 28 comma 1.

2. Per le sedute in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima, l'adunanza è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri senza computare il Sindaco; in tal caso il Consiglio non può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini ordinari e se non sia presente la metà dei consiglieri assegnati.

3. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

Art. 31 **Funzionamento del Consiglio Comunale e validità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Per l'approvazione della deliberazione relativa al Bilancio di previsione sono necessari, in ogni caso, almeno 9 voti favorevoli.

2. Il consiglio delibera a votazione palese, salvo i casi previsti dalla legge. Per particolari necessità e su richiesta, la votazione può avvenire in forma segreta.

3. Le deliberazioni che comportano annullamento, modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, devono fare espressa e chiara menzione, a pena di nullità, dell'annullamento o della revoca o della modificazione.

4. Nelle deliberazioni di conferimento di nomine o incarichi a persone, vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo, salvo che sia diversamente disposto; in caso di parità si procede

al ballottaggio nella stessa seduta. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato ai 2/3.

6. Qualora nelle nomine debba essere assicurata la rappresentanza della minoranza, si procederà a votazione attribuendo a ciascun consigliere la facoltà di esprimere una sola preferenza; saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, previa sostituzione degli ultimi votati della maggioranza o della minoranza quando ciò si renda necessario per il rispetto numerico delle rappresentanze attribuite all'una o all'altra. Può procedersi a votazione palese su lista unica in caso di designazione concorde da parte della maggioranza e della minoranza consiliare.

7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale o loro sostituti.

Art. 32

Procedimento per la formazione delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni che dalla Giunta vengono sottoposte al Consiglio Comunale, devono essere corredate dai pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, consacrati in appositi atti da allegare allo schema deliberativo ed espressi già in fase istruttoria. In relazione alle proposte provenienti dai consiglieri comunali, i pareri suddetti devono essere espressi entro sette giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Le proposte devono poi essere inviate, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, all'esame della competente commissione consiliare. Per l'espressione del rispettivo parere le commissioni dispongono del termine massimo di quindici giorni, suscettibile di riduzione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, in caso di urgenza.

3. Le proposte di nomine o incarichi di qualsiasi genere devono essere sempre corredate di curriculum del candidato.

5. Portate all'esame del Consiglio Comunale, tutte le proposte di deliberazione sono modificabili, in tale

sede, esclusivamente attraverso emendamenti nei quali sia esattamente previsto il tenore delle integrazioni, delle soppressioni, delle modificazioni o delle sostituzioni da apportare al testo originario; in caso di variazioni sostanziali è necessaria l'acquisizione dei pareri di cui al primo comma.

6. Il parere tecnico - amministrativo dà conto della conformità dell'atto ai criteri e alle regole tecniche proprie della materia oggetto di deliberazione; il parere di regolarità contabile evidenzia gli aspetti economico - finanziari, al di là della mera attestazione di copertura finanziaria.

Art. 33

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti con poteri consultivi, compiti di analisi e studio e formulazione di proposte e pareri. Il regolamento determina la loro costituzione, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il Consiglio Comunale determina le commissioni permanenti e ne definisce le competenze e le norme di funzionamento. Godono dei diritti e delle facoltà indicati nel relativo regolamento cui si rimanda integralmente.

3. Commissioni speciali possono essere costituite, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per affrontare specifiche questioni o per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del comune.

4. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 34

Commissione delle elette

1. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio Comunale ed elegge al proprio interno la Presidente.

2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che può essere sviluppata in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza ed esperienza professionale.

3. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

4. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

5. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione.

Art. 35
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine in cui sia presente un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito.

2. Il regolamento delle commissioni consiliari disciplina in dettaglio l'elezione del Presidente, la procedura delle attività della commissione d'indagine e i criteri di presentazione della istanza.

3. Relativamente alla disciplina delle prove testimoniali si applica l'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36
Attività ispettiva

1. Il Sindaco e gli Assessori, in forza della competenza per materia ad essi delegata rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri in forma scritta.

2. Il Sindaco e gli Assessori, per le risposte di cui al comma precedente, da evadersi in forma scritta, si avvalgono della collaborazione dei dirigenti preposti ai diversi settori dell'ente, secondo la competenza per materia.

3. Delle interrogazioni e delle istanze è tenuto apposito archivio presso il relativo settore competente.

4. Per le interrogazioni in forma orale, le risposte si rendono in consiglio comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e i modi stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 37
Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto o sospeso ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e delle leggi speciali in materia.

CAPO III
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 38
Consigliere Aggiunto e Consulta degli Stranieri

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione nella vita politica ed amministrativa cittadina ed una maggiore integrazione da parte delle comunità di stranieri, sono istituiti : "Il Consigliere Aggiunto" e la "Consulta degli Stranieri", organi consultivi eletti direttamente dagli stranieri residenti nel territorio.

2. Le funzioni di tali Organi, la composizione e le procedure di elezione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 39
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge, a scrutinio segreto, tra i consiglieri, il Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del consiglio comunale è eletto, in prima votazione, da almeno due terzi dei consiglieri assegnati; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.

3. I due vice Presidenti vengono eletti tra i consiglieri con unica votazione e con voto limitato ad uno. Entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione. L'eletto con il maggior numero di voti assume le funzioni di vicario.

4. Con successiva ed unica votazione vengono eletti, con voto limitato ad uno, i due consiglieri segretari del Consiglio Comunale che entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, i vice Presidenti e i due Consiglieri Segretari, che insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza, rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio. Possono essere revocati, su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6. In caso di assenza, di impedimento o di vacanza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente del Consiglio comunale, con precedenza per il Vicario.

Art. 40

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, anche verso l'esterno; tutela la dignità e i diritti, sia del Consiglio che dei singoli consiglieri; osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; mantiene l'ordine e assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.

2. Egli ha i seguenti poteri:

- a) convoca, sentito il Sindaco, il Consiglio Comunale e lo presiede;
- b) assicura, con proprie iniziative, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- c) presiede la conferenza dei capi gruppo e coordina l'attività delle commissioni consiliari;
- d) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
- e) riceve le dimissioni dei consiglieri comunali già iscritte a protocollo, e ne propone la surrogazione, la sospensione e la sostituzione di questi;
- f) riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra sua comunicazione;
- g) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurando altresì l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze;
- h) convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme del presente statuto, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- i) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dirette al Consiglio Comunale;
- l) assicura l'istruttoria, da parte dei competenti uffici, delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta, nel rispetto dei termini di legge e dello Statuto;

- m) riceve le mozioni di sfiducia firmate da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e le iscrive all'ordine del giorno, non prima di dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
- n) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- o) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- p) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale;
- q) propone l'attivazione e la resistenza alle liti nell'interesse del Consiglio Comunale;
- r) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge o dallo Statuto.

3. Al Presidente del Consiglio Comunale compete l'indennità stabilita dalla legge. Al vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto nei casi di sostituzione totale del Presidente, come disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.

4. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del Presidente del consiglio nelle materie di cui al presente capo sono rinviate al regolamento consiliare.

5. I Consiglieri Segretari collaborano con il Presidente per il miglior funzionamento del Consiglio Comunale. Tutte le funzioni che la legge non riserva al Segretario Generale sono demandate all'Ufficio di Presidenza.

Art.41

Ufficio di Presidenza

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono equiparate a tutti gli effetti a quelle di una commissione consiliare.

2. L'Ufficio di Presidenza, unitamente alla Commissione Statuto, ove costituita, dirime ogni questione inerente l'interpretazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti consiliari.

3. Il Segretario Generale del Comune o suo delegato, è segretario dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'Ufficio di Presidenza ha l'obbligo di assegnare le proposte di deliberazioni alle competenti commissioni consiliari.

CAPO IV
SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 42

Elezioni del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è membro di diritto del Consiglio Comunale. La durata del mandato è stabilita dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Salvo diverse previsioni di legge non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per più di due mandati consecutivi;
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile

Art. 43

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, in osservanza della vigente normativa in materia di pari opportunità, si compone del Sindaco che la presiede, e di un numero di Assessori, compreso il vice Sindaco non superiore al limite previsto dalla legge, aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 44

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Art. 45

Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, all'atto dell'accettazione della nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella propria lista .

Art. 46

Competenza della Giunta

1. La Giunta - organo collegiale di collaborazione del Sindaco - compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale, o dei dirigenti; attua gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.
2. L'attività della Giunta si informa al principio della collegialità.
3. La Giunta adotta un proprio regolamento interno di funzionamento, secondo i criteri generali stabiliti dal successivo art. 46.
4. In particolare spettano alla Giunta:
 - a) la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, del rendiconto della gestione e l'approvazione del P.E.G.;
 - b) le deliberazioni riguardanti la nomina dei legali dell'Ente nelle azioni giudiziarie attive e passive del comune;
 - c) gli acquisti, le alienazioni, le permuta, gli appalti e le concessioni che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio o dei dirigenti;
 - d) le spese, che impegnino anche bilanci per gli esercizi successivi, relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, che non siano di competenza dei dirigenti;
 - e) i programmi per i piani di assunzioni, la dotazione organica e le relative variazioni e ogni altro provvedimento riguardante il personale che non rientri nelle competenze di altri organi;
 - f) l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale.

Art. 47

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento , dal Vice Sindaco. Delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni previste dalla legge.

5. Le deliberazioni urgenti possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti della Giunta.

Art. 48

Durata in carica della Giunta e degli Assessori

1. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi penali vigenti.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 49

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della propria Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 50

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 51

Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile e capo dell'amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

- a) nomina, convoca e presiede la Giunta;
- b) richiede al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del consiglio ed indica le materie da inserire nell'ordine del giorno;
- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, vigila affinché i dirigenti dei settori diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da essi impartite;
- e) sottoscrive le convenzioni, gli accordi di programma che la legge specificatamente gli attribuisce;
- f) rappresenta il Comune in giudizio quando ciò non spetti ad altri organi;
- g) nomina e revoca dall'incarico il segretario generale, i dirigenti responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, osservando le disposizioni della legge vigente nonché quelle del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- h) indice i referendum comunali;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
- j) provvede ad effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;
- k) adempie ad ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- l) modifica, nei casi previsti dalla legge, gli orari degli esercizi commerciali, dei

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

m) a fine mandato sottopone al consiglio comunale il rendiconto dell'attività svolta nella consiliatura.

3. Quale Ufficiale di Governo assolve alle funzioni attribuitegli dall'art. 54 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e da ogni altra disposizione di legge.

4. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, secondo la formula seguente: "Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italiana".

5. Distintivo del Sindaco - o di chi ne fa le veci - è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 52

Rappresentanza in giudizio dell'Ente

1. Al Sindaco spetta la rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi attivi e passivi.

2. La decisione di promuovere giudizi e resistere in giudizio spetta alla Giunta Comunale salvo nei giudizi cautelari d'urgenza che può essere promossa dal Dirigente con propria determinazione da comunicare successivamente alla Giunta Comunale.

3. Spetta altresì alla Giunta Comunale il potere di conciliare e transigere previo parere dell'Avvocatura Comunale ovvero del legale del libero Foro eventualmente incaricato della difesa del Comune nella specifica controversia.

4. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti del Comune, ognuno nell'ambito delle competenze del settore cui è preposto, la rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi attivi e passivi di cui al precedente comma 1.

5. La delega può essere di carattere generale o particolare per determinate controversie. In caso di delega della rappresentanza processuale i dirigenti rilasciano la procura alle liti.

6. Nelle liti in materia tributaria e nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, la difesa in giudizio del Comune è assunta dal dirigente competente in ordine al tributo ovvero alla sanzione amministrativa impugnata ovvero da suo delegato.

Art. 53

Programma di governo

1. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 54

Vice Sindaco e deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, attribuisce ad un Assessore, cui compete l'appellativo di vice Sindaco, la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per specifici settori dell'attività comunale.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo e ai dirigenti la gestione amministrativa.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere conferite per iscritto, comunicate al Consiglio e pubblicate all'albo pretorio.

6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il provvedimento del Sindaco è comunicato al Consiglio Comunale.

7. Il Sindaco può avvalersi dei consiglieri per l'esame di pratiche complesse o per compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, anche coadiuvando, in tal senso, gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

CAPO V

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 55

Divieto d'incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e al Presidente del consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 56
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati ed i rappresentanti delle liste alle elezioni comunali presentano il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, con la relativa documentazione, al Segretario generale, che provvede alla pubblicazione all'albo pretorio.

2. Il rendiconto è presentato entro il mese successivo alla data delle elezioni.

Art. 57
Dichiarazione di condizioni patrimoniali

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e gli amministratori degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti rilasciano apposita dichiarazione sulle loro condizioni patrimoniali e di reddito nei termini e con le modalità previste in apposito regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza personale.

2. Tale dichiarazione è ricevuta dal Segretario generale, che provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale secondo la normativa vigente in materia.

TTOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 58
Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, quali strumenti di elevazione civile e culturale dei cittadini, di promozione della solidarietà umana e del volontariato, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale e religioso, di soddisfacimento delle attività sportive e del tempo libero. Dette associazioni, aventi fini sociali e non di lucro, saranno iscritte in apposito albo comunale.

2. Il Consiglio comunale, nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali che definiscono l'attività del comune, può affidare ad associazioni e comitati, mediante apposite convenzioni, l'organizzazione di

manifestazioni o la gestione di servizi; individua le strutture ed i servizi di cui è assicurato l'accesso alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, stabilendone le modalità.

Art. 59
**Forme di partecipazione, di consultazione e
Democrazia Diretta.**

1. Il diritto costituzionalmente garantito di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, al fine di consentire il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive, ricreative e religiose.

2. L'amministrazione comunale facilita l'esercizio di tali attività mettendo a disposizione dei cittadini e dei raggruppamenti che ne facciano richiesta strutture e spazi idonei, con modalità e condizioni appositamente deliberate.

3. L'amministrazione comunale promuove le forme partecipative, anche mediante la convocazione di assemblee di cittadini, con oggetti predeterminati e modalità di convocazione e svolgimento stabilite, garantendo la informazione e la possibilità di espressione dei partecipanti sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, gli ordini professionali, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, nonché le associazioni operanti sul territorio, nei rispettivi ambiti di attività ed interessi e per problemi di ordine generale.

5. Il Comune promuove l'istituzione di consulte di settore e forum, per la formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte, in specifiche materie di competenza del consiglio comunale, tra cui:

- il forum giovanile;
- la consulta dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio comunale;
- la consulta del volontariato;
- la consulta dell'economia e del lavoro;
- la consulta del Terzo Settore;
- la consulta delle pari opportunità.
- la consulta degli stranieri

6. Il Comune introduce principi di democrazia diretta quali:

- bilancio partecipativo;
- pianificazione urbanistica e partecipata.

7. Il Comune promuove tramite le forme di democrazia partecipata:

- Elenco, cura, gestione, utilizzo dei beni di proprietà della collettività;

- La salvaguardia e lo sviluppo dei beni non di proprietà ma indispensabili alla collettività.

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

Art. 60

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. I cittadini singolarmente o tra loro associati, possono rivolgere all'amministrazione istanze, petizioni e proposte; di esse il Sindaco invia tempestivamente copia ai capigruppo nonché alla competente commissione consiliare affinché possa esprimere il relativo parere entro venti giorni.

2. In ogni caso il Sindaco, sentita la Giunta è tenuto a fornire una risposta ai promotori entro quaranta giorni dalla presentazione. Copia della risposta è inviata ai capigruppo.

3. Nella risposta il Sindaco specifica se la Giunta ritiene l'istanza meritevole di accoglimento e se intende assumere in tal senso una propria deliberazione, ove competente, ovvero predisporre una proposta di deliberazione da porre all'ordine del giorno del consiglio comunale, ove si tratti di materia riservata a quest'ultimo.

4. Se la risposta del Sindaco è negativa, ciascun consigliere comunale è legittimato nei trenta giorni successivi, a presentare proposta di deliberazione conforme alla istanza, alla petizione o alla proposta proveniente dai cittadini, sempre che si tratti di materia di competenza del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto comunque a porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, entro 90 giorni dall'inoltro, quelle proposte redatte secondo uno schema deliberativo e sottoscritte da almeno cinquecento cittadini elettori. Le firme debbono essere autenticate e le proposte non possono riguardare le materie escluse da referendum di cui agli articoli che seguono.

6. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare seguono la stessa procedura delle proposte di iniziativa consiliare.

7. Il comune può adottare carte dei diritti elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini a seguito di ampia consultazione.

Art. 61

Referendum consultivi

1. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale sentita la competente commissione.

2. I referendum possono riguardare materie di competenza comunale con esclusione delle seguenti:

3. La proposizione dell'iniziativa ha inizio mediante deposito del testo referendario presso la segreteria comunale da parte di almeno duecento proponenti, iscritti nelle liste elettorali del comune. Le firme dei proponenti vanno autenticate nei modi previsti dalla legge.

4. L'ammissibilità del referendum è deliberata preventivamente dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile, previo parere della competente commissione consiliare.

5. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, ed il deposito delle stesse, deve avvenire nel termine di quattro mesi dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, da effettuarsi tramite messo comunale a quello dei proponenti all'uopo indicato.

6. Nei trenta giorni successivi al deposito delle firme la proposta è sottoposta al Consiglio Comunale, con il parere della commissione consiliare e con la valutazione della giunta, per la verifica della regolarità delle operazioni e per la deliberazione di indizione del referendum.

7. Il referendum deve tenersi entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione.

8. Il referendum è valido se partecipa alla votazione almeno la metà degli aventi diritto al voto ed è accolto se la risposta affermativa riporta la maggioranza assoluta dei votanti.

9. In caso di esito favorevole il Presidente del Consiglio è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito; trascorso il termine suddetto può provvedere qualsiasi consigliere comunale.

10. Il regolamento disciplina ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.

Art. 62

Referendum propositivo

1. Su richiesta di n. 4.000 elettori, il Sindaco, sentita la commissione consiliare competente per materia, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali questi devono essere espressamente indicati.

3. La commissione di cui al comma 1 esamina l'istanza entro 30 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della commissione consiliare competente tramite il Presidente del Consiglio.

5. Non è ammesso referendum in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

6. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

7. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto dei 2/3 degli aventi diritto.

8. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

9. Nelle more dell'attuazione del referendum, qualora l'Amministrazione ottemperi a quanto richiesto dal quesito referendario, il referendum decade automaticamente.

10. I referendum non possono aver luogo contestualmente alle operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 63 **Accesso civico**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, nei casi in cui la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il diritto di accesso ed i relativi casi di esclusione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 64 **Partecipazione a procedimenti amministrativi**

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le predette ragioni di impedimento, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 65 **Interventi nel procedimento**

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 66 **Diritti dei soggetti interessati al procedimento**

1. I soggetti di cui all'art. 62 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 63 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. La disciplina relativa all'individuazione dei responsabili del procedimento, dei termini e delle modalità di partecipazione, in attuazione della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è definita con apposito Regolamento.

Art. 67
Accordi sostitutivi

1. In occasione di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo che precede, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

7. Nel caso in cui sopravvengano motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente sofferti dal privato.

Art. 68
Criteri per la concessione di benefici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, qualora non disciplinate da apposito regolamento, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 69
Caratteri dell'attività amministrativa

1. L'organizzazione e l'attività della amministrazione comunale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, rapidità, efficacia, efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
- b) diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche durante i procedimenti;
- c) partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi;
- d) facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti e definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi;
- e) obbligo di motivazione;
- f) previsione di sistemi di controllo interno di gestione e dei risultati conseguiti.

Art. 70
Indirizzo politico-amministrativo: funzioni e responsabilità. Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune assolve alla propria attività amministrativa nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo politico – amministrativo e di gestione e di attuazione degli obiettivi e dei programmi attribuiti ai dirigenti e alla struttura professionale.

2. Il Comune assume a caratteri essenziali della propria amministrazione i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità e con metodo di programmazione e razionalizzazione, nel rispetto delle clausole civilistiche della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

3. E' di competenza della Giunta l'adozione di scelte organizzative degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. La Giunta, in particolare, disciplina le strutture organizzative dell'ente, le attribuzioni e le competenze dei settori.

Art. 71
Il Segretario Generale

1) Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2) Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il segretario generale, inoltre:

- a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Segretario generale che da lui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale con le modalità e i termini previsti dalla legge.

3. Il Segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale, ne svolge le funzioni vicarie e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Art. 72 **La dirigenza**

1. Spettano ai dirigenti le attività di direzione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti

2. Al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici i dirigenti:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- b) sono responsabili delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) stipulano i contratti;
- d) espletano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) compiono gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) adottano i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) provvedono alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) compiono gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 73 **Responsabilità dei dirigenti**

1. I dirigenti sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici e dei servizi ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate con il P.E.G.

2. L'opera dei dirigenti è verificata e valutata annualmente. I regolamenti determinano, anche in relazione alle varie attività, le modalità per l'assegnazione delle risorse, la verifica dei risultati e la valutazione.

Art. 74 **Pareri obbligatori**

1. Il responsabile del settore interessato e il responsabile della ragioneria rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri che sono tenuti ad esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio.

2. L'organo deliberante può motivatamente disattendere i pareri espressi.

3. Qualora la proposta di deliberazione sia fatta oggetto di emendamenti che modificano in maniera sostanziale il contenuto, potranno essere acquisiti nuovi pareri nel corso della stessa seduta dell'organo deliberante.

Art. 75 **Gli incarichi di direzione**

1. L'assegnazione degli incarichi di direzione segue il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.

2. Gli incarichi di direzione sono affidati dal Sindaco ai dirigenti assunti a tempo indeterminato ed eventualmente anche a personale incaricato con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato.

3. L'affidamento degli incarichi di direzione di cui ai commi precedenti tiene conto delle qualifiche formali, ma anche della effettiva attitudine, della capacità professionale e manageriale dimostrata e della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 76 **Conferimento degli incarichi dirigenziali esterni o di alta specializzazione.**

1. Gli incarichi esterni sono conferiti dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge, mediante contratto di assunzione a tempo determinato.

2. Al di fuori della dotazione organica il Comune può, con contratto a tempo determinato, conferire ulteriori incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, nel limite massimo stabilito dalla legge, per la dirigenza e l'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

3. A tal fine viene approvato un apposito avviso pubblico nel quale viene specificato l'incarico da conferire, il tipo di contratto, la durata, il compenso ed i requisiti generali e specifici richiesti.

4. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità per il conferimento degli incarichi.

Art. 77

Unità di supporto agli amministratori

1. Si può prevedere, inoltre, la costituzione di uffici facenti riferimento diretto al Sindaco e agli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 78

Incarichi di coordinamento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani e programmi approvati dal consiglio comunale, la giunta può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali, intendendosi per tali l'insieme coordinato di settori operativi di volta in volta individuati.

2. La durata dell'incarico è stabilita dalla legge.

3. La deliberazione di conferimento deve prevedere modalità di verifica, anche in tempi intermedi, dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai settori operativi confluiti nell'area funzionale.

4. L'incarico può essere, occorrendo, rinnovato; può essere altresì revocato prima della scadenza in caso di inadeguatezza dei risultati.

Art. 79

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento dovrà stabilire le modalità per il conferimento di tali incarichi.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 80

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di soggetti giuridici senza fini di lucro;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 81

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale delibera, nel rispetto della vigente normativa in materia, la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali, dotate di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Presidente di amministrazione, nominato dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti.
- b) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco ai sensi della precedente lett.a);
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dal Consiglio di amministrazione con le modalità stabilite nello statuto dell'Azienda speciale o dal regolamento dell'istituzione.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.82 **Convenzioni**

1. Il Comune assume tra i propri compiti la promozione di accordi o convenzioni con altri enti pubblici o privati ogni qualvolta il ricorso a tali forme di cooperazione venga ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

2. In particolare, il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 83 **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi o per funzioni particolari.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato può far parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno a consorzi o altri enti e istituzioni hanno l'obbligo di relazionare al consiglio comunale almeno una volta l'anno.

Art. 84 **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la completa realizzazione, l'azione integrata di soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Il comune partecipa altresì agli accordi di programma promossi dal Presidente della Provincia o della Regione.

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. In ogni caso il Sindaco partecipa all'accordo sulla base dei deliberati collegiali assunti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze; qualora sussistano comprovati motivi di urgenza, il Sindaco può partecipare all'accordo, sottoscrivendolo con riserva di deliberazione di ratifica da parte dell'organo competente, nello stesso termine di decadenza di cui al comma precedente.

7. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di competenza del comune.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 85

La finanza comunale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria garantita da risorse proprie e trasferite, come previsto dalle norme sulla finanza pubblica.
2. Il Comune, nei limiti stabiliti dalla legge, ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle tasse, delle tariffe e delle imposte nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti utili per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale necessaria per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Al comune spettano le entrate, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 86

Bilancio e rendiconto

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
4. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale relative a specifici investimenti debbono essere basate sugli atti di programmazione adottati dal consiglio comunale, in mancanza dei quali le previsioni dovranno limitarsi ad indicare il settore di intervento riservando ad appositi programmi di settore l'individuazione delle scelte da operare. Non possono deliberarsi contrazioni di mutuo non previste nel

bilancio annuale se non mediante apposita variazione dello stesso.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Il Comune nella redazione del bilancio si ispira anche ai criteri di redazione di Bilancio Sociale e di Bilancio di Genere per una rendicontazione sociale trasparente e responsabile.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art. 87

Regolamentazione delle attività finanziarie

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge.
2. Il consiglio comunale adotta il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 88

Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale nomina il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in rispetto della normativa vigente.
2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni, sono rinnovabili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza o quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.
4. Nella sua funzione di controllo e di indirizzo, il Collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio comunale, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa. Redige apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.

5. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

7. In sede di nomina dei revisori, il Consiglio Comunale ne stabilisce il compenso in base ai criteri fissati dalla legge.

Art. 89 **Controllo di gestione**

1. Il Comune regola il controllo di gestione con le modalità e le finalità stabilite dalla legge.

Art. 90 **Attività contrattuali**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, affidamenti in economia o ricorso a procedura centralizzata della pubblica Amministrazione.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 **Revisione dello Statuto**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con la modalità di cui all'art. 6, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 92

Contenuto e modalità di pubblicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 7 del T.U. 18.08.2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) possono essere abrogati sola da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola materia già disciplinata dal precedente.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue all'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 93 **Entrata in vigore dello Statuto**

2. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.